

## TRIBUNALE DI LIVORNO

### Domanda di liquidazione del patrimonio

#### ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3/2012

La signora **IURICA FRANCO** c.f. FRN RCI 81P42 E625 Q nata il 2.09.1981 a Livorno e ivi residente Via Eugenia n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRCTMS85S20E625Z) in forza di procura alle liti in calce al presente ricorso, domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nello studio del suddetto difensore in Livorno, Via della Gherardesca n. 1: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata tommasocorucci@pec.ordineavvocatlivorno.it oppure al numero fax 0586624003.

#### Premesso che

- in data 9.10.2018 la signora Iurica Franco ha depositato presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno l'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi come si evince dalla ricevuta di presentazione che si produce (**doc. 1**);
- in data 26.10.2018 il suddetto Ente comunicava alla signora Franco l'avvenuta nomina del Dott. Riccardo Braccini quale Gestore della Crisi incaricato del procedimento n. 85 del 9.10.2018 (**doc. 2**);

#### Considerato che la ricorrente

- si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente

stima del valore dell'immobile eseguita nel corso dell'attuale procedura espropriativa RG. ES. IMM. 226/2018 Tribunale di Livorno è pari a € 103.000 (**doc. 29**).

Con il ricavato della vendita andranno integralmente pagate in prededuzione le spese della presente procedura dovute al legale, al gestore della crisi e al liquidatore.

Il residuo sarà destinato al soddisfacimento dell'unico privilegiato BNL e si prevede che non residueranno ulteriori somme da destinare al soddisfacimento dei crediti chirografari.

## **5. CONCLUSIONI.**

La signora Iurica Franco, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

### **conclusioni**

Voglia l'Il.mo Tribunale adito emettere decreto ai sensi dell'art. 14 *quinquies* Legge 3/2012 che:

- dichiari aperta la procedura di liquidazione;
- disponga la nomina del liquidatore nella persona del Dott. Riccardo Braccini, professionista già nominato Gestore della Crisi;
- disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore con particolare riferimento alla procedura immobiliare RG. ES. 226/2018 Tribunale di Livorno che vorrà sospendere prima dell'udienza prossima del 18.04.2019;
- stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

- ordini quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- autorizzi il debitore all'utilizzazione dell'immobile oggetto della domanda di liquidazione essendo il medesimo abitazione familiare nella quale il debitore risiede assieme al convivente e al figlio minorenni.

\* \* \*

Si producono:

1. copia ricevuta di presentazione istanza per la nomina di un gestore della crisi;
2. copia comunicazione pervenute dalla Camera di Commercio recante la nomina del Gestore della Crisi;
3. copia stato di famiglia;
4. copia atto di compravendita;
5. copia atto di mutuo;
6. copia prestito personale per polizza associata al mutuo;
7. copia scheda anagrafico-professionale Franco;
8. copia estratto contributivo Franco;
9. copia scheda anagrafico-professionale Giusti;
10. copia estratto contributivo Giusti;
11. copia contratto di lavoro Franco;
12. copia buste paga dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 Franco;
13. copia contratto di lavoro Giusti;
14. copia buste paga dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 Giusti;
15. copia atto di cessione d'azienda;

## N. C.P. 6/2019 + 7/2019 Sovraindebitamento



### TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Massimo Orlando,

nelle procedure riunite di sovraindebitamento 6/2019 C.P. nei confronti di **FRANCO IURICA** e 7/2019 nei confronti di **GIUSTI Roberto**

dispone

- a) Dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti dei debitori Franco Iurica e Giusti Roberto;
- b) Nomina liquidatore il dott. Riccardo Braccini;
- c) Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- d) Dispone che siano pubblicati sul sito del Tribunale il presente decreto (in versione integrale) e del decreto (limitatamente alla pagina 1 e alle pagine 9 e 10);
- e) Ordina la trascrizione in Conservatoria del presente decreto, a cura del liquidatore;
- f) Autorizza Franco Iurica e Giusti Roberto a occupare l'immobile fino alla celebrazione del primo tentativo di vendita; ordina a Franco Iurica e Giusti Roberto di rilasciare l'immobile libero da persone e cose, entro 60 giorni dal primo tentativo di vendita;
- g) Autorizza Franco Iurica e Giusti Roberto a trattenere per i bisogni della famiglia la somma mensile di € 1.000,00 (considerato che per il momento i debitori continueranno ad abitare nell'immobile di proprietà; quando rilasceranno l'immobile, l'importo sarà aumentato); va inoltre precisato che non è stata fornita adeguata prova delle spese asseritamente sostenute nella misura di € 1.300,00 e che l'importo di € 1.000,00 è adeguato, considerato che la famiglia è composta da 3 persone e che la crisi che ha colpito il nucleo familiare non può non ripercuotersi anche sui debitori;
- h) Dispone che il liquidatore depositi il programma di liquidazione entro il 25.07.2019, preveda la vendita telematica e che ogni tentativo di vendita deve svolgersi a distanza non superiore a 4 mesi dal precedente; dopo il primo tentativo, esegua l'ordine di rilascio senza necessità



di ricorrere all'ufficiale giudiziario e chiedendo al giudice l'autorizzazione ad avvalersi, se necessario, della forza pubblica

- i) Ogni sei mesi a decorrere da oggi il liquidatore depositi una relazione di aggiornamento.

Si comunichi.

Livorno, 4 giugno 2019

IL GIUDICE  
*dott. Massimo Orlando*

